



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VINCI
Via Val di Sole n. 2 – 50059 VINCI (FI)
Tel. 0571/568138 - Codice Fiscale: 82004510481 Codice Meccanografico: FIIC868003
fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione.it
www.icvinci.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

approvato dal Consiglio di Istituto il 24/11/2023 - delibera n. 152

PREMESSA

In quanto **Comunità Educante**, la Scuola collabora con la Famiglia per formare e istruire le alunne e gli alunni, affinché si affermino come individui e cittadini responsabili e partecipi.

Il seguente regolamento si prefigge l'obiettivo di realizzare un'alleanza educativa tra i soggetti scolastici, che si assumono impegni e responsabilità reciproci, rafforzando una fruttuosa collaborazione. La Scuola è il luogo in cui l'alunna/o arricchisce e perfeziona tale processo di socializzazione, che ha inizio all'interno della Famiglia. Compito di queste Istituzioni è impartire le prime regole di comportamento e sollecitare lo spirito critico e la capacità di giudizio. Il rispetto delle norme, con la possibilità irrogare sanzioni ove necessario, è alla base della convivenza civile e sociale. La Scuola, al fine di assicurare il buon andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, nella sua fondamentale veste di agenzia educativa, individua i comportamenti degli studenti che si configurano come mancanze disciplinari affinché, attraverso determinate azioni educative e costruttive, possano essere sollecitati la riflessione e l'autocontrollo personali, fattori essenziali per la maturazione della personalità dell'adolescente).

Le sanzioni, temporanee, graduali e proporzionate all'infrazione commessa, sono ispirate a un principio educativo di responsabilizzazione e, se possibile, di riparazione del danno: il modello disciplinare proposto è basato sul principio della non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art. 4 comma 3 DpR 249) ed è ispirato da finalità educative e rieducative volte al rafforzamento, o recupero, di una corretta convivenza fra persone negli spazi comuni, che tutti devono sentire come propri.

LE FONTI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER GLI STUDENTI

1. Decreto Legislativo n. 297 del 1994.
2. Legge n. 241/1990: riferimento normativo imprescindibile per regolare gli aspetti procedurali.
3. D.P.R. n. 249/98 (modificato dal D.P.R. n. 235/2007) "Statuto delle studentesse e degli studenti".
4. D.P.R. n. 275 del 1999 sull'autonomia scolastica.
5. Nota MIUR 31 luglio 2008, n. 3602 - D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria: riferimento normativo per le infrazioni disciplinari, le sanzioni applicabili e le impugnazioni.*
6. Legge n. 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
7. Regolamento di Istituto e il Patto educativo di Corresponsabilità.
8. Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo
9. Protocollo Prevenzione Bullismo e Cyberbullismo (delibera n. 167 del 08 settembre 2021 del Consiglio di Istituto).
10. Legge n. 92/2019, art. 7 Introduzione dell'insegnamento scolastico della Educazione Civica.
11. Nota Ministeriale n. 107190 del 19/12/2022 e successivi chiarimenti con Nota Ministeriale n. 3952 del 19/09/2023 – Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe.
12. Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante "misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".
13. Altra normativa vigente.

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento di disciplina viene emanato in esecuzione del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 24, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, e ai sensi della nota MIUR Prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008.
2. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti, il presente Regolamento ha come quadro di riferimento di carattere generale la Legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo.
3. Il presente Regolamento può essere riveduto in ogni momento, a seguito di innovazioni normative, ovvero su autonoma proposta degli organi collegiali della scuola. Ogni modifica deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto.

Art. 2 – Principi generali in materia di responsabilità disciplinare e finalità del presente Regolamento.

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e mirano a rafforzare il senso di responsabilità, a ripristinare la correttezza dei rapporti all'interno della comunità scolastica e a recuperare l'alunna/o, per una serena convivenza, anche attraverso attività a vantaggio della comunità scolastica.
2. Scopo del presente Regolamento di Istituto è quello di stabilire e di rendere note a tutte le componenti scolastiche (Docenti, Alunni, Personale ATA, Genitori) le regole su cui si basa l'organizzazione e il funzionamento della Scuola Secondaria di primo grado. Come già richiamato nel Patto di corresponsabilità educativa, sottoscritto dalle Famiglie, tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica condividono con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.
3. Gli alunni beneficiano non solo di diritti ma hanno anche dei doveri senza i quali la vita scolastica sarebbe meno feconda di risultati.
4. Ogni alunna/o è responsabile delle proprie azioni e ha diritto di esporre le proprie ragioni prima dell'applicazione dell'eventuale sanzione disciplinare.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della gradualità e, per quanto possibile, alla riparazione del danno.
6. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell'alunna/o, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. All'alunna/o sarà offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica compatibilmente con le risorse disponibili.
7. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
8. Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, il Dirigente Scolastico presenterà denuncia all'autorità competente.
9. Provvedimenti e atti relativi alle sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dell'alunna/o lo seguiranno nel trasferimento ad altra istituzione scolastica e/o nel passaggio ad altro grado di scuola.
10. Le sanzioni disciplinari sono corrisposte in modo motivato, dopo aver ascoltato le parti, e solo se si è verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che lo studente (per il quale si propone la sanzione) ha effettivamente commesso un'infrazione disciplinare, in base al fondamentale che la responsabilità disciplinare è personale.
11. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.
12. Le alunne e gli alunni che non ottemperano ai doveri per loro stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento d'Istituto andranno soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze così come di seguito indicato.
13. Le sanzioni saranno irrogate a conclusione di un procedimento così articolato: rilevazione della mancanza - contestazione degli addebiti - esercizio del diritto di difesa entro giorni 10 dalla contestazione – decisione - adozione del provvedimento – comunicazione alla famiglia. L'alunna/o potrà esporre le proprie ragioni per iscritto.
14. Il procedimento dovrà concludersi improrogabilmente entro 60 giorni dalla contestazione.
15. Per le sanzioni di cui ai punti da D a N l'alunna/o dovrà poter esprimere le proprie ragioni sempre in presenza dei genitori. Anche negli altri casi la famiglia potrà chiedere un colloquio chiarificatore con il Docente interessato, il Coordinatore di classe o con il Dirigente Scolastico.

DESCRIZIONE SANZIONI E PROCEDURE

	SANZIONE	PROCEDURA
A	Richiamo verbale a cura del Docente interessato	<ul style="list-style-type: none"> - rilevazione mancanza - ascolto motivazioni alunna/o - richiamo
B	Richiamo scritto a cura del Docente interessato attraverso l'area riservata del Registro Elettronico (<i>nota generica</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - rilevazione mancanza - ascolto motivazioni alunna/o - comunicazione alla famiglia con nota generica sul RE - controllo firma del genitore per presa visione
C	Richiamo scritto a cura del Docente interessato attraverso l'area riservata del Registro Elettronico (<i>nota disciplinare</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - rilevazione mancanza - ascolto motivazioni alunna/o - Comunicazione alla famiglia con nota disciplinare motivata - controllo firma del genitore per presa visione
D	Convocazione dei genitori	<ul style="list-style-type: none"> - rilevazione mancanza - ascolto motivazioni alunna/o - convocazione genitori tramite mail o segreteria - verbalizzazione dell'incontro
E	Deferimento al Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - richiesta scritta del Docente/coordinatore/c. di classe con motivazioni - convocazione genitori - ascolto motivazioni - <i>ammonizione scritta</i> del Dirigente Scolastico - controllo firma del genitore per presa visione
F	Riparazione del danno	<ul style="list-style-type: none"> - relazione scritta sull'accaduto da parte del Docente/Collaboratore Scolastico /Dirigente Scolastico - convocazione dei genitori e ascolto motivazioni - provvedimento del Dirigente Scolastico che stabilisce il risarcimento - versamento di quanto dovuto sul c.c. della scuola
G	Sanzioni alternative	<ul style="list-style-type: none"> - relazione scritta sull'accaduto e proposta del Docente/Coordinatore/Consiglio di Classe - convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunna/o - acquisizione eventuali memorie scritte - convocazione Consiglio di classe - discussione e delibera - provvedimento del Dirigente Scolastico - comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo
H	Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	<ul style="list-style-type: none"> - relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico - convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunna/o - acquisizione eventuali memorie scritte - convocazione Consiglio di classe - discussione, proposta e deliberazione della sanzione disciplinare - provvedimento del Dirigente Scolastico - comunicazione ai genitori, consegna del provvedimento e illustrazione delle misure previste per favorire un sereno rientro nella comunità scolastica
I	Sospensione dalle lezioni superiori a 15 giorni	<ul style="list-style-type: none"> - relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico - convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunna/o - acquisizione eventuali memorie scritte - convocazione Consiglio di classe - discussione, proposta e deliberazione della sanzione disciplinare - provvedimento del Dirigente Scolastico - comunicazione ai genitori, consegna del provvedimento e illustrazione delle misure previste per favorire un sereno rientro nella comunità scolastica

L	Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico - convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunna/o - acquisizione eventuali memorie scritte - convocazione C. di classe - discussione, proposta e deliberazione della sanzione disciplinare - provvedimento del Dirigente Scolastico - comunicazione ai genitori, consegna del provvedimento e illustrazione delle misure previste
M	Esclusione dallo scrutinio finale	<ul style="list-style-type: none"> - relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico - convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunna/o - acquisizione eventuali memorie scritte - convocazione Consiglio di classe - discussione, proposta e deliberazione della sanzione disciplinare - provvedimento del Dirigente Scolastico - comunicazione ai genitori, consegna del provvedimento e illustrazione delle misure previste
N	Non ammissione all'Esame di Stato	<ul style="list-style-type: none"> - relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico - convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunna/o - acquisizione eventuali memorie scritte - convocazione Consiglio di istituto - discussione, proposta e deliberazione della sanzione disciplinare - provvedimento del Dirigente Scolastico - comunicazione e consegna ai genitori del provvedimento e illustrazione delle misure previste

Art. 3 – Diritti degli studenti.

1. All'alunna/o è dovuto il massimo rispetto:
 - Tutto il personale della Scuola si relaziona con lei/lui con atteggiamento di fiducia e con linguaggio appropriato.
 - I Docenti si occupano dell'alunna/o con sollecitudine e sono attenti alle sue esigenze.
 - La Scuola predispone un orario delle lezioni il più possibile adeguato alle esigenze dell'alunna/o.
 - Il Consiglio di classe concorda un carico di lavoro domestico equilibrato nell'arco della settimana.
2. L'alunna/o ha il diritto di essere accettato dai suoi compagni e di essere integrato positivamente nel gruppo-classe:
 - I docenti favoriscono con ogni mezzo una corretta socializzazione tra gli alunni della classe.
3. L'alunna/o ha il diritto di acquisire gli strumenti fondamentali della conoscenza in rapporto alle sue capacità:
 - La Scuola si impegna a migliorare con ogni mezzo il livello qualitativo dell'insegnamento e gli standard formativi.
 - La Scuola mette in atto un insegnamento attento alle potenzialità di ognuno.
 - La Scuola si impegna ad ampliare l'offerta formativa proponendo agli alunni attività integrative e/o di sostegno.
4. L'alunna/o ha il diritto di acquisire una formazione integrale:
 - La Scuola forma l'uomo e il cittadino.
 - La Scuola aiuta l'alunna/o ad acquisire senso critico e consapevolezza di sé.
5. L'alunna/o ha il diritto di conoscere e comprendere le regole di comportamento scolastico che gli vengono richieste di rispettare:
 - Il Docente Coordinatore del Consiglio di classe legge e commenta con gli studenti all'inizio di ogni anno scolastico il Regolamento di disciplina dell'istituto e il Patto educativo di Corresponsabilità. Di tale adempimento è data annotazione sul registro elettronico di classe.
 - Gli alunni sono stimolati a formulare riflessioni e proposte per un Regolamento di classe che rispecchi e cali nella realtà della classe il presente Regolamento di Istituto.
6. L'alunna/o ha il diritto di conoscere e comprendere in modo consapevole gli obiettivi curricolari ed educativi che sono fissati per lui.
 - I Docenti coinvolgono gli alunni nel processo di apprendimento e formulano con loro un contratto formativo.
 - Il Consiglio di classe informa l'alunna/o e i genitori sulla programmazione educativa e didattica.
7. L'alunna/o ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva:
 - Il Docente svolge prove di verifica chiare e precise per la valutazione degli obiettivi da raggiungere.
 - Il Docente provvede alla correzione delle prove di verifica indicativamente prima della prova successiva, attivando processi di autovalutazione.
8. L'alunna/o ha diritto a un orientamento scolastico e professionale:
 - La Scuola offre all'alunna/o gli strumenti formativi e informativi per una scelta consapevole dopo il conseguimento del Diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione.
9. L'alunna/o ha diritto a un ambiente sicuro e adeguato alle sue necessità formative:

- La Scuola svolge attività di formazione e informazione sulla sicurezza.
 - La Scuola e l'Ente locale si impegnano a mettere a disposizione ambienti scolastici sicuri e confortevoli.
10. L'alunna/o ha diritto a disporre di un'adeguata attrezzatura tecnologica:
- La Scuola fa in modo che tutte le classi e tutti gli alunni utilizzino periodicamente i laboratori, le aule attrezzate e gli strumenti didattici comuni.

Art. 4 – Doveri degli studenti.

1. I doveri dello studente fanno riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del DPR 249/98 in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.
2. Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento di disciplina dell'istituto, nella consapevolezza che, come è dovuto loro il massimo rispetto, così anch'essi devono rispettare gli altri e l'ambiente scolastico che frequentano. In particolare, l'alunna/o deve:
 - ★ arrivare a scuola puntuale per l'inizio delle lezioni, nel rispetto dell'orario scolastico;
 - ★ frequentare con regolarità¹;
 - ★ rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi;
 - ★ portare ogni giorno a scuola il materiale didattico occorrente;
 - ★ svolgere i compiti assegnati e impegnarsi nello studio;
 - ★ rispettare le consegne degli insegnanti;
 - ★ prestare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi opportuni, evitando occasioni di disturbo;
 - ★ assumere un comportamento corretto e disciplinato (controllare il volume di voce, vestirsi in modo decoroso, mangiare in classe solo all'ora di ricreazione ecc.);
 - ★ utilizzare un linguaggio corretto con i compagni, gli insegnanti e il personale scolastico (evitando insulti, bestemmie, volgarità e turpiloqui);
 - ★ rispettare i compagni evitando anche di compiere atti di bullismo o lasciare che altri li compiano;
 - ★ rispettare anche formalmente il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e tutto il personale della scuola;
 - ★ chiedere il permesso prima di uscire dalla classe;
 - ★ uscire dall'aula per andare in bagno massimo 3 volte e trattenersi il più breve tempo possibile;
 - ★ tenere pulita l'aula, i bagni e gli altri locali scolastici deponendo i rifiuti negli appositi contenitori e tenendo conto della raccolta differenziata dei rifiuti;
 - ★ utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici (evitando per es. scritte sui banchi, sui muri ecc.);
 - ★ rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici in classe e a scuola²;
 - ★ osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza nella scuola (es.: evitare di affacciarsi e sporgersi dalle finestre, gettare carta od oggetti dalla finestra, usare in modo incauto oggetti o materiali pericolosi per la sicurezza della persona ecc.);
 - ★ evitare di mettere in atto comportamenti irresponsabili e lesivi della dignità e della salute come:
 - non rispettare il divieto di fumo in tutti i locali scolastici;
 - acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente divulgare tramite messaggi istantanei o la pubblicazione sui social network, youtube o altri siti internet, violando in tal modo la legge sulla privacy;

¹ Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, salvo motivate deroghe in casi eccezionali, deliberate dal Collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate. Essendo il monte ore frequentato un requisito di per sé invalidante dell'anno scolastico si è pertanto ritenuto di non inserirlo nella griglia di valutazione del comportamento quadrimestrale.

² Come precisato dalla Nota Ministeriale n. 107190 del 19/12/2022, durante le ore di lezione è vietato "l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il Docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi" (DPR 24 giugno 1998 n. 249). Pertanto, a scuola, il cellulare deve rimanere spento per tutta la durata della permanenza nei locali scolastici, compresi gli annessi. L'uso di smartwatch può essere consentito a patto che siano disconnessi dal proprio cellulare. A questa regola fa eccezione esclusivamente la richiesta da parte dell'insegnante di usare il dispositivo personale (cellulare o tablet) per motivate ragioni didattiche. Ogni trasgressione alle suddette disposizioni sarà sanzionata come stabilito al punto 13 della tabella riepilogativa delle mancanze disciplinari (**allegato 2**).

- o mettere in atto comportamenti o reati tipo: furto, spaccio di alcolici o di sostanze stupefacenti, danneggiamento delle cose altrui o del patrimonio scolastico, reati che violino la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.).

TITOLO II: LE SANZIONI DISCIPLINARI

Lo studente il cui comportamento configuri una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle sanzioni disciplinari individuate dal presente Regolamento con riferimento ai doveri comportamentali elencati nell'articolo 4 e nel rispetto dell'art. 4 DPR 249/98 e sue successive modifiche.

Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono di esclusiva competenza dell'istituzione scolastica che le ispirerà ai principi essenziali della finalità educativa e costruttiva oltre che su quello della non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art. 4 comma 3 D.P.R. n. 249).

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate solo previa verifica della sussistenza di elementi precisi e concreti da cui possa evincersi la responsabilità disciplinare dell'alunno/a (art. 4 commi 9 bis e ter D.p.R. 249).

Art. 5 – Provvedimenti alternativi.

1. Nell'ottica che anima questo Regolamento, è possibile prevedere - *su proposta del Consiglio di classe* - una sanzione disciplinare alternativa all'allontanamento dalla comunità scolastica.
2. Qualora non sia possibile individuare l'autore del danno, in caso di danneggiamento agli arredi e ai locali della classe e della scuola, potrà essere richiesto un contributo di solidarietà a tutta la classe. I provvedimenti alternativi, così come individuati dal presente Regolamento, sono comminati dai Docenti, dal Consiglio di classe e dal Dirigente Scolastico e hanno lo scopo di rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso lo svolgimento di attività di natura scolastica, culturale, sociale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.
3. Sono **provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica**:
 - a) attività scolastiche (ricerche, produzione di elaborati, composizioni scritte o artistiche, aggiuntive ai normali compiti, su tematiche riconducibili all'infrazione) che instillino nello studente uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica e autocritica dei fatti;
 - b) il riordino degli spazi scolastici come laboratori, spazi comuni sotto la supervisione di un adulto;
 - c) attività di studio, ricerca e orientamento a favore della propria classe e/o della comunità scolastica;
 - d) preparazione di materiale da utilizzare nell'ambito di attività didattiche anche extrascolastiche;
 - e) aiuto nello svolgimento del lavoro scolastico per i compagni in difficoltà;
 - f) il divieto di partecipare a visite guidate, viaggi di istruzione o uscite didattiche;
 - g) il divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche ed extrascolastiche;
 - h) il divieto di partecipare a manifestazioni o ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto;
 - i) la riparazione e/o il risarcimento materiale del danno tramite l'acquisto di oggetti, attrezzature o arredi equivalenti a quelli danneggiati, distrutti, sottratti, ecc..
 - j) ogni altra proposta alternativa ritenuta idonea alla finalità di recupero da parte del Consiglio di Classe.

I provvedimenti di cui ai punti a), b), c), d), e) sono adottati dal Docente dell'alunno/a e dal Consiglio di Classe. I provvedimenti di cui ai punti successivi sono proposti dal Consiglio di classe al Dirigente e diventano esecutivi se dallo stesso approvati.

Tutti i provvedimenti vengono comunicati per iscritto alla famiglia dal Docente (per i provvedimenti di cui al punto a) o dal coordinatore della classe (per tutti gli altri provvedimenti).

Nessuna spesa per attività alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica può gravare sull'Amministrazione Scolastica.

4. Può rappresentare un provvedimento alternativo alla sanzione disciplinare anche un'**ANNOTAZIONE SCRITTA** consistente in una breve comunicazione destinata ai familiari dell'alunno e/o degli alunni, con cui viene descritta la trascuratezza occasionale nell'assolvere agli impegni di studio, a scuola e a casa, quando non assumono un rilievo significativo. L'annotazione scritta può anche accompagnare la segnalazione di persistenti problemi di carattere didattico e/o disciplinare e può servire a invitare i genitori a conferire col Docente e/o con il Coordinatore di classe per affrontare corresponsabilmente la situazione dell'alunno/a. Anche l'annotazione scritta necessita di essere controfirmata dai genitori attraverso la presa visione.
5. In casi particolarmente gravi e urgenti, quando non appare possibile agire diversamente, il Docente, con la collaborazione del personale scolastico, può decidere l'allontanamento immediato dalla classe dell'alunno/a che col suo comportamento scorretto sta impedendo la normale attività in corso. Il Docente informa i genitori dei fatti chiedendo la loro immediata

presenza in Istituto e l'accompagnamento dello studente a casa; verbalizza sinteticamente l'accaduto sul registro di classe con annotazione disciplinare.

6. In applicazione del principio della responsabilità personale, le note sul registro genericamente riferite all'intera classe e non ad allievi individuati o individuabili nominativamente, non possono dar luogo alla sospensione di tutti gli allievi della classe. Tuttavia, possono comportare l'adozione dei provvedimenti alternativi previsti dal presente articolo.

Art. 6 – L'allontanamento dalla comunità scolastica.

1. Il provvedimento dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica (*cd. sospensione*) può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Il provvedimento disciplinare può prevedere una sospensione da 1 a 15 giorni, oltre 15 giorni, o fino al termine dell'anno scolastico. Il numero dei giorni di allontanamento dipenderà dalla gravità dell'infrazione e delle circostanze (vedi Allegato 2).
2. **L'uso dello smartphone, di smartwatch** e di altri device all'interno dell'edificio scolastico comporta anche il ritiro dell'oggetto. L'oggetto ritirato va consegnato al genitore che dovrà presentarsi personalmente al Docente che ha preso il provvedimento. Per il rispetto della privacy è consentito all'alunna/o di estrarre dal cellulare la scheda telefonica prima di procedere al ritiro. Il rifiuto di consegnare l'oggetto può comportare la sospensione.
3. Il **divieto di fumo** si applica per gli studenti non solo all'interno dell'edificio scolastico ma anche alle sue pertinenze, cortili compresi, e vale anche nei momenti in cui non c'è lezione. In caso di violazione del divieto di fumare, fatto salvo il disposto di cui alla L. 584/1975 e del D.P.C.M. del 14.12.1995 e successive modifiche e integrazioni, è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica da uno a tre giorni. In caso di reiterata violazione l'allontanamento è proposto per un periodo non inferiore a tre giorni.
4. Costituiscono **circostanze aggravanti** delle infrazioni indicate nella tabella (ALLEGATO 2) e come tali possono comportare una sanzione di maggiore gravità:
 - a) l'intenzionalità del comportamento;
 - b) il persistere nel comportamento nonostante gli ammonimenti del personale scolastico;
 - c) il concorso di più persone d'accordo tra loro;
 - d) la testimonianza falsa o reticente nel procedimento disciplinare o il rifiuto della stessa;
 - e) precedenti sanzioni disciplinari per lo stesso comportamento;
 - f) l'aver commesso l'infrazione in un periodo nel quale si è sospesi dalle lezioni.
5. Lo studente può essere sospeso **per una durata maggiore di quindici giorni** quando abbia commesso:
 - a) reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, anche attraverso gli strumenti informatici (quali la violenza privata, la minaccia, le percosse, le ingiurie, i reati di natura sessuale e altri reati di simile specie).
 - b) reati che comportino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (quali, ad esempio, l'incendio o l'allagamento).La durata dell'allontanamento dalla scuola è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. L'iniziativa disciplinare può essere assunta contestualmente alla segnalazione del reato alle competenti autorità giudiziarie.
6. **L'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico** è previsto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
 - a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana; se i reati sono stati commessi per la prima volta, devono essere atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
 - b) non sono attuabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico (nella motivazione del provvedimento dovranno essere esplicitati i motivi per cui non è possibile intervenire per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, come previsto dal DPR 241/1998).

Art. 7 - Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Lo studente può essere sospeso **fino al termine dell'anno scolastico** con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva dei reati più gravi di cui al precedente articolo 6 o di atti di violenza connotati da particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano attuabili interventi per un suo reinserimento responsabile e tempestivo a scuola durante l'anno scolastico.

Art. 8 - Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame

Il presente regolamento si applica anche per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni di esame che verranno inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 9 - Norme generali in materia di allontanamento dalla comunità scolastica

1. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente e devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'attribuzione della stessa.
2. Il verbale di delibera di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica contiene una sintesi delle notizie atte a confermare in tutto o in parte i fatti contestati e a delineare le responsabilità dello studente, nonché la motivazione del provvedimento.
3. In caso di sospensione dello studente dalle lezioni, il verbale del provvedimento disciplinare deve sempre indicare il numero di giorni di allontanamento dalla comunità scolastica.
4. Il Dirigente scolastico notifica alla famiglia il provvedimento disciplinare adottato dall'organo collegiale.
5. Nel periodo della sua assenza lo studente allontanato dalle lezioni ha il dovere di contattare i propri insegnanti per acquisire le informazioni necessarie sullo svolgimento delle attività scolastiche della classe.
6. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
7. Qualora venga disposto l'allontanamento di uno studente dalla comunità scolastica al termine dell'anno scolastico, il periodo previsto di allontanamento sarà effettuato nel primo periodo utile dell'anno scolastico successivo.
8. I giorni di allontanamento dalla comunità scolastica sono a tutti gli effetti giorni di assenza. È compito dell'Organo disciplinare prestare una specifica e preventiva attenzione al periodo di giorni per i quali vuole disporre l'allontanamento dello studente ed evitare che la sospensione determini, quale effetto implicito e non voluto, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico e, quindi, il raggiungimento automatico di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
9. Non essendo "dati sensibili" le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica vanno inserite nel fascicolo personale dello studente, al pari delle altre informazioni relative alla sua carriera. Nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007, se nel testo della sanzione si fa riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale), si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili e quindi si sostituirà con "*omissis*" l'identità delle persone coinvolte.
10. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma segue il suo iter fino alla conclusione. È compito della segreteria avvisare la nuova scuola della pendenza del provvedimento disciplinare e dell'eventuale sanzione inflitta.

ALLEGATO 1

GRIGLIA DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE DEL COMPORTAMENTO

Indicatore	Ottimo 10	Distinto 9	Buono 8	Adeguato 7	Sufficiente 6	Insufficiente 5	Voto
CONVIVENZA CIVILE	L'alunna/o ha un comportamento pienamente rispettoso dei doveri dello studente richiamati nell'art. 4 del Regolamento d'Istituto. Mostra autocontrollo in ogni situazione.	L'alunna/o ha un comportamento rispettoso dei doveri dello studente richiamati nell'art. 4 del Regolamento d'Istituto. Mostra autocontrollo.	L'alunna/o ha un comportamento generalmente rispettoso dei doveri dello studente richiamati nell'art. 4 del Regolamento d'Istituto. Mostra complessivamente autocontrollo.	L'alunna/o ha un comportamento non sempre rispettoso dei doveri dello studente richiamati nell'art. 4 del Regolamento d'Istituto. Mostra un certo autocontrollo.	L'alunna/o ha un comportamento spesso non rispettoso dei doveri dello studente richiamati nell'art. 4 del Regolamento d'Istituto. Mostra poco autocontrollo.	L'alunna/o ha un comportamento non rispettoso dei doveri dello studente richiamati nell'art. 4 del Regolamento d'Istituto. Mostra di non avere autocontrollo.	
PARTECIPAZIONE	L'alunna/o partecipa in modo attivo, costruttivo e responsabile alla vita della classe e alle attività scolastiche, apportando contributi personali.	L'alunna/o partecipa in modo attivo e propositivo alla vita della classe e alle attività scolastiche mostrando senso di responsabilità.	L'alunna/o partecipa in modo generalmente attivo e propositivo alla vita della classe e alle attività scolastiche.	L'alunna/o partecipa in modo non sempre attivo e propositivo alla vita della classe e alle attività scolastiche.	L'alunna/o mostra scarsa partecipazione, anche se sollecitato/a alla vita della classe e alle attività scolastiche.	L'alunna/o non partecipa anche se sollecitato/a alla vita della classe e alle attività scolastiche.	
COLLABORAZIONE E RELAZIONALITA'	L'alunna/o collabora e si relaziona attivamente e responsabilmente mostrandosi aperta/o al confronto e allo scambio.	L'alunna/o collabora e si relaziona attivamente nelle relazioni tra pari, mostrandosi aperta/o al confronto.	L'alunna/o collabora e si relaziona positivamente mostrandosi disponibile al confronto.	L'alunna/o collabora e si relaziona se sollecitato e non sempre è disponibile al confronto.	L'alunna/o non è sempre interessato e disponibile alla collaborazione e al confronto.	L'alunna/o non collabora nelle situazioni tra pari e non accetta il confronto.	
IMPEGNO	L'alunna/o mostra un impegno costante puntuale e responsabile, manifestando un interesse vivo e motivato.	L'alunna/o mostra un impegno costante e puntuale, manifestando interesse e motivazione.	L'alunna/o mostra un impegno e un interesse adeguati.	L'alunna/o mostra un impegno selettivo e/o discontinuo.	L'alunna/o mostra un impegno superficiale e/o discontinuo e richiede continue sollecitazioni.	L'alunna/o mostra un impegno carente nell'adempimento delle consegne nella maggior parte delle discipline.	

ALLEGATO 2

Tabella riepilogativa delle mancanze disciplinari con le relative sanzioni e organi atti alla loro irrogazione.

	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI E (da applicarsi secondo i principi di gradualità e proporzionalità)	ORGANI COMPETENTI
A	NON OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE		
1	Frequenza non regolare e/o ritardi reiterati e sistematici oltre il tempo (5 min.) o il numero consentito	Richiamo scritto con nota generica sul registro di classe (primi 3 ritardi) (ammissione in classe alla 2ª ora)	Docente
		Richiamo scritto con nota Disciplinare (dal 4° ritardo)	Coordinatore di Classe
		Deferimento al Dirigente Scolastico e ammonizione scritta in caso di comportamento reiterato Eventuale convocazione della famiglia	Dirigente Scolastico su segnalazione del Docente Coordinatore di classe
2	Giustificazione non tempestiva (entro 3 gg.) o protrarsi del ritardo nella giustificazione	Richiamo scritto con nota generica (nei limiti delle prime 4 volte)	Docente
		Richiamo scritto con nota disciplinare (dalla 5° violazione) Comunicazione alla famiglia	Coordinatore di Classe
		Deferimento al Dirigente Scolastico e ammonizione scritta in caso di comportamento reiterato Eventuale convocazione della famiglia	Dirigente Scolastico su segnalazione del Coordinatore di classe
3	Assunzione di medicinali in assenza del protocollo di somministrazione farmaci	Richiamo scritto con nota generica	Docente
		Deferimento al Dirigente Scolastico e ammonizione scritta del D.S. con convocazione della famiglia, quando reiterato dopo il primo richiamo scritto	Dirigente Scolastico
4	Possesso e uso, in classe e durante le uscite didattiche, di oggetti pericolosi, impropri o usati impropriamente (coltelli, accendini, pistole a pallini, cerbottane, puntatori laser, etc.)	Ritiro dell'oggetto da parte dell'insegnante con nota disciplinare e convocazione della famiglia per il ritiro dello stesso (l'oggetto verrà conservato in un armadio blindato e restituito al genitore dal coordinatore di classe)	Docente
		Se il comportamento viene reiterato, a quanto indicato nel punto precedente si aggiunge l'ammonizione scritta del D.S.	Dirigente Scolastico su segnalazione del Coordinatore di classe
		Allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni in caso di condotta reiterata e ricorrente	Consiglio di Classe
5	Fumare (sigarette) all'interno della scuola	Nota disciplinare e convocazione della famiglia	Docente
		Deferimento al Dirigente Scolastico e ammonizione scritta in caso di comportamento reiterato	Dirigente Scolastico
		Allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni	Consiglio di Classe
6	Usare in modo non autorizzato di qualsiasi device (compresi telefoni cellulari, smartphone e smartwatch) e/o acquisizione di dati audio/video anche per un uso lesivo del diritto dell'immagine, della riservatezza e della dignità altrui	Ritiro dell'oggetto da parte dell'insegnante con nota disciplinare e convocazione della famiglia da parte del coordinatore di classe per il ritiro dello stesso (l'oggetto verrà conservato in un armadio blindato fino alla restituzione)	Docente e Coordinatore di Classe
		Deferimento al Dirigente Scolastico e ammonizione scritta in caso di comportamento reiterato Convocazione della famiglia	Dirigente Scolastico
		Allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni	Consiglio di Classe
		In caso di fatti gravi: allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni	Consiglio d'Istituto

		In caso di fatti gravi e/o ripetuti: allontanamento dalla scuola fino al termine delle lezioni, eventualmente anche con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi	Consiglio d'Istituto
7	Inosservanza delle norme di sicurezza o comportamento con rischio per la propria e/o altrui incolumità	Richiamo verbale	Docente
		Nota generica se reiterato	Docente
		Nota disciplinare con convocazione della famiglia se ulteriormente reiterato	Coordinatore di Classe
		Deferimento al Dirigente Scolastico e ammonizione scritta in caso di comportamento reiterato e grave Convocazione della famiglia	Dirigente Scolastico
		Allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni se i fatti gravi sono ulteriormente reiterati	Consiglio di classe
B	MANCANZA DELL'ASSOLVIMENTO DEI DOVERI SCOLASTICI		
8	Negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni: dimenticanze reiterate di materiale necessario per le attività scolastiche o utilizzo di materiale improprio	Richiamo verbale	Docente
		Nota generica (alla 3° volta)	Docente
		Nota disciplinare con convocazione della famiglia se la negligenza risulta diffusa nella maggior parte delle discipline	Coordinatore di Classe
9	Comportamento inadeguato al regolare svolgimento delle attività didattiche, disturbo durante le lezioni	Richiamo verbale	Docente
		Nota generica	Docente
		Nota disciplinare con convocazione della famiglia se reiterato in modo diffuso	Coordinatore di Classe
		Deferimento al Dirigente Scolastico e ammonizione scritta in caso di comportamento reiterato Convocazione della famiglia	Dirigente Scolastico
		Allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni	Consiglio di classe
10	Falsificazione di verifiche o documenti ufficiali	Nota disciplinare con convocazione della famiglia	Coordinatore di classe
		Deferimento al Dirigente Scolastico e ammonizione scritta in caso di comportamento reiterato Convocazione della famiglia	Dirigente Scolastico
		Allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni	Consiglio di classe
C	COMPORAMENTO NON RISPETTOSO NEI CONFRONTI DI TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E DEI COMPAGNI		
11	Comportamenti verbali irrispettosi e/o offensivi nei confronti di compagni e adulti	Richiamo verbale	Docente
		Nota disciplinare ed eventuale convocazione della famiglia da parte del coordinatore di classe in caso di reiterazione del comportamento	Docente
		Deferimento al Dirigente Scolastico e ammonizione scritta in caso di comportamento reiterato Convocazione della famiglia	Dirigente Scolastico
		Allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni	Consiglio di Classe
12	Atti di bullismo e atteggiamenti intimidatori (si rinvia al protocollo Bullismo e Cyberbullismo)	Deferimento al Dirigente Scolastico e ammonizione scritta Convocazione della famiglia	Dirigente Scolastico
		Allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni	Consiglio di Classe
		In caso di fatti gravi: allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni	Consiglio d'Istituto
		In caso di fatti gravi e/o ripetuti: allontanamento dalla scuola fino al	Consiglio d'Istituto

		termine delle lezioni, eventualmente anche con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi	
13	Comportamenti scorretti rispetto a oggetti di proprietà privata di compagni e adulti (danneggiamento, furto)	Richiamo verbale se il comportamento è non intenzionale o il danno di lieve entità Riparazione e/o il risarcimento materiale del danno	Docente
		Nota disciplinare ed eventuale convocazione della famiglia da parte del Coordinatore di classe in caso di reiterazione del comportamento Riparazione e/o il risarcimento materiale del danno	Docente
		Deferimento al Dirigente Scolastico e ammonizione scritta in caso di comportamento reiterato e/o grave Convocazione della famiglia Riparazione e/o il risarcimento materiale del danno	Dirigente Scolastico
		Allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni	Consiglio di Classe
14	Uso di un abbigliamento poco decoroso, non adatto all'ambiente scolastico e a ogni situazione didattica (anche in situazioni di videoconferenza)	Richiamo verbale dell'insegnante	Docente
		Nota generica dell'insegnante a partire dal 2° richiamo	Docente
		Nota disciplinare dell'insegnante con eventuale convocazione della famiglia in caso di persistenza del comportamento	Coordinatore di Classe
D	COMPORAMENTO NON RISPETTOSO DEL PATRIMONIO DELLA SCUOLA O ALTRI		
15	Sporcare, danneggiare, distruggere e/o usare in modo improprio materiali, arredi, strutture della scuola	Richiamo verbale se non intenzionale e/o di lievissima entità Si prevede la riparazione e/o il risarcimento materiale del danno con eventuale ripristino dei locali Tale comportamento reiterato e sistematico incide sul voto di comportamento.	Docente
		Nota disciplinare ed eventuale convocazione della famiglia da parte del Coordinatore di classe in caso di reiterazione del comportamento	Docente
		Deferimento al Dirigente Scolastico e ammonizione scritta Convocazione della famiglia	Dirigente Scolastico
		Allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni	Consiglio di Classe
		Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni	Consiglio d'Istituto
		In caso di fatti gravi e/o ripetuti: allontanamento dalla scuola fino al termine delle lezioni, eventualmente anche con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi	Consiglio d'Istituto
16	Sottrazione di materiali proprietà della scuola	Richiamo verbale Restituzione e/o il risarcimento materiale del danno	Docente
		Nota disciplinare ed eventuale convocazione della famiglia da parte del Coordinatore di classe in caso di reiterazione del comportamento	Docente
		Deferimento al Dirigente Scolastico e ammonizione scritta Convocazione della famiglia Riparazione del danno	Dirigente Scolastico
		Allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni Riparazione del danno	Consiglio di Classe
		Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni Riparazione del danno	Consiglio d'Istituto

TITOLO III: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli studenti è esercizio di un potere pubblicistico e, dunque, deve essere improntato ai principi e alle regole desumibili dalla L. n. 241/1990. Il riferimento normativo imprescindibile per quanto riguarda le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti a irrogarle e le impugnazioni è il D.P.R. n. 249/1998 ss.mm.ii.
2. Come sintetizzato nell'allegato 2, i fondamentali obblighi procedurali sono:
 - a) rilevazione della mancanza;
 - b) adeguata informazione alla famiglia con eventuale notifica scritta di avvio del procedimento;
 - c) audizione dell'interessato;
 - d) convocazione del Consiglio di classe per l'eventuale irrogazione della sanzione correlata all'illecito, come tipizzato nel Regolamento disciplinare;
 - e) nel corso della seduta del Consiglio di classe, audizione a difesa dell'alunna/o e dei suoi genitori;
 - f) delibera di irrogazione della sanzione debitamente motivata da parte dell'organo collegiale;
 - g) adozione scritta della delibera da parte del Dirigente Scolastico con specificazione dettagliata delle modalità di esecuzione della sanzione.

Art. 10 - Il procedimento per la sospensione da uno fino a quindici giorni

1. La sospensione dello studente da uno a quindici giorni è adottata dal Consiglio di Classe, riunito nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione e la successiva conseguente surroga.
2. Sono legittimati a chiedere al Dirigente scolastico l'avvio del procedimento disciplinare per la sospensione fino a quindici giorni i collaboratori del Dirigente scolastico, i Consigli di classe e i Docenti Coordinatori di classe. La richiesta di avvio del procedimento deve contenere una sintetica ma chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
3. Il restante personale, Docente e non docente, ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari.
4. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire esclusivamente in forma scritta.
5. Il Dirigente scolastico può dare avvio al procedimento disciplinare sia autonomamente che su richiesta di singole persone, dopo aver verificato l'idoneità della richiesta o della segnalazione. In caso di richiesta del Consiglio di classe o di almeno la metà dei suoi componenti, la convocazione del Consiglio di classe è atto dovuto.
6. Il Dirigente scolastico o un suo delegato comunicano alla famiglia dello studente, anche per vie brevi, la convocazione del Consiglio di classe per l'avvio del procedimento disciplinare. Il Coordinatore della classe invita lo studente a discolarsi di fronte ad almeno un docente prima della riunione dell'organo collegiale.
7. Il Docente che ha sentito lo studente ha il dovere di riferire al Consiglio di classe quanto è emerso dal colloquio. Il rifiuto dello studente di discolarsi non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.
8. Se ritenuto particolarmente necessario e urgente, il Consiglio di classe può essere convocato anche con un preavviso di sole ventiquattro ore.

Art. 11 - Il procedimento per provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni

1. I provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni per accertata responsabilità disciplinare sono adottati dal Consiglio di Istituto.
2. Il Consiglio di Istituto può essere convocato per prendere provvedimenti disciplinari solo a seguito di fatti che abbiano comportato la segnalazione di un reato all'autorità giudiziaria.
3. La valutazione delle responsabilità penali è sempre di esclusiva competenza della Magistratura. Il Consiglio di Istituto valuta sempre e soltanto la responsabilità disciplinare connessa all'infrazione.
4. Sono legittimati a chiedere l'avvio del procedimento disciplinare del Consiglio di Istituto il Dirigente scolastico, i Consigli di classe e il Collegio dei docenti.
5. Tutto il personale scolastico ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari e di chiedergli la convocazione del Consiglio di Istituto per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.
6. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta e devono contenere una chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
7. Il Dirigente scolastico comunica immediatamente alla famiglia dell'alunna/o interessato la convocazione del Consiglio di Istituto e i fatti contestati e invita lo studente a discolarsi presentandosi innanzi a lui o a un suo delegato. Il Dirigente scolastico o il delegato hanno il dovere di riferire al Consiglio di Istituto quanto è emerso dal colloquio con lo studente.
8. Il rifiuto dello studente di discolarsi innanzi al Dirigente scolastico o al suo delegato non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.

TITOLO IV: ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI

Art. 12 - L'organo di garanzia.

1. L'organo di garanzia è composto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, da un Docente designato dal Consiglio di Istituto, da due rappresentanti eletti dai genitori.
2. L'organo di garanzia è validamente costituito se è formato da almeno tre membri.
3. Per la validità della riunione dell'organo di garanzia devono essere presenti almeno la metà più uno dei membri in carica.
4. L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo sostituto.
5. In caso di assenza di uno o più commissari, il Dirigente scolastico provvede d'ufficio alla nomina dei sostituti necessari all'espletamento del procedimento.
6. Non può partecipare alla riunione dell'organo di garanzia, e deve essere sostituito da un supplente, un Docente membro del Consiglio di classe che ha deliberato la sanzione disciplinare. Fa eccezione al presente divieto il Docente eventualmente incaricato di sostituire il Dirigente Scolastico.
7. Non possono partecipare alla riunione, e devono essere sostituiti con supplenti, genitori o docenti che siano parte in causa nel procedimento disciplinare.
8. Le decisioni dell'organo di garanzia sono adottate con la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Le decisioni dell'organo di garanzia sono definitive.

Art. 13 – L'elezione dei membri dell'organo di garanzia.

1. L'organo di garanzia resta in carica per un anno scolastico e continua a funzionare all'inizio dell'anno successivo, in regime di "prorogatio", fino all'elezione del nuovo organo.
2. Entro l'inizio delle lezioni di ogni anno scolastico, su proposta del Collegio dei docenti, il Consiglio di Istituto designa con apposita delibera, tra i docenti in servizio per tutto l'anno, il docente titolare membro dell'organo di garanzia e tre docenti che, nell'ordine, possono sostituire il primo in caso di assenza o impedimento.
3. L'elettorato attivo dei genitori membri dell'organo di garanzia spetta ai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. L'elettorato passivo è di tutti i genitori della scuola.
4. Entro i venti giorni successivi all'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe il Dirigente scolastico indice le elezioni dell'organo di garanzia - componente genitori - e a tal fine convoca l'assemblea dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe.
5. L'assemblea elegge i due genitori titolari dell'organo di garanzia e i genitori che possono sostituire i titolari in caso di loro assenza o impedimento. A tal fine, nel corso dell'assemblea, i genitori costituiscono un seggio elettorale, formato da un presidente e due scrutatori, che sovrintende alle operazioni elettorali e proclama gli eletti. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere fino a due preferenze. Vengono eletti come titolari i due genitori che ottengono più voti. Vengono eletti come sostituti tutti gli altri genitori che hanno ottenuto voti, in ordine di preferenze avute. A parità di voti prevale la maggiore età anagrafica.
6. Il rinnovo straordinario dell'organo di garanzia, in caso di accertata impossibilità di funzionamento del precedente, può avvenire in ogni momento dell'anno scolastico, con le stesse procedure del rinnovo annuale ordinario.

Art. 14 - Impugnazioni.

1. Contro l'allontanamento dalla comunità scolastica e i provvedimenti più gravi della sospensione, è ammesso ricorso all'organo di garanzia della Scuola istituito e disciplinato dal Regolamento d'Istituto, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione.
2. L'organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni e, qualora non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata.
3. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
4. L'impugnazione della sanzione disciplinare non incide automaticamente sulla sua esecutività, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. Pertanto, la sanzione può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
5. In caso di accoglimento dell'impugnazione vengono annullate le conseguenze della sanzione. In particolare, i giorni di assenza per sospensione non vengono considerati ai fini della validità dell'anno scolastico dello studente.
6. L'Organo di garanzia di cui al comma 1 decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione delle norme di cui al DPR 235/07 e DPR 249/98.

Art 15 – Il procedimento dell’organo di garanzia.

1. Il Dirigente scolastico convoca l’organo di garanzia, lo studente interessato e i genitori dello stesso.
2. In sede di riunione dell’organo di garanzia i componenti esaminano l’impugnazione proposta dal ricorrente e verificano se le motivazioni indicate come elemento di riesame del provvedimento disciplinare hanno fondamento.
3. In caso di motivazione fondata si procede con l’audizione, se presenti, dello studente interessato e dei genitori dello stesso, anche separatamente.
4. L’organo di garanzia prosegue senza la presenza di estranei, e passa a esaminare il verbale del procedimento disciplinare oggetto dell’impugnazione e tutti i documenti allegati ad esso.
5. In caso di accertata validità delle motivazioni addotte dal proponente, l’organo di garanzia provvede a rivalutare quale sia l’effettiva responsabilità dello studente e a riformulare la conseguente sanzione, ivi compresa la non punibilità.
6. Il Dirigente comunica per iscritto la decisione dell’organo di garanzia ai genitori dello studente, i quali sono altresì informati che la decisione è definitiva.

Art. 16– Ricorsi al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

1. Contro eventuali violazioni delle norme di cui al DPR 235/07 e DPR 249/98, anche contenute nel Regolamento d’Istituto, è ammesso ricorso al Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale, che decide in via definitiva.

Art. 17 – Sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità.

1. Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale della scuola. I genitori sottoscrivono il “Patto educativo di corresponsabilità”, accettando pienamente i principi a cui il Regolamento si ispira e si impegnano a fare tutto il possibile per osservarlo e farlo osservare dallo studente.
2. La sottoscrizione del “Patto educativo di corresponsabilità” è atto dovuto dei genitori degli studenti ai sensi dell’articolo 3 del DPR 21 novembre 2007, n. 235. La mancata sottoscrizione comporta per lo studente la perdita del diritto di partecipare alle attività aggiuntive extracurricolari promosse dalla scuola e ai viaggi di istruzione, nonché, in generale, la perdita di tutti i benefici e agevolazioni che sono rimessi alla discrezionalità della scuola.

Art. 18 - Norme di rinvio.

1. Costituisce parte integrante del presente Regolamento il **Protocollo prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo** che si allega e si applicano le disposizioni di cui al DPR 235/2007 e DPR 249/98 e dalle altre norme vigenti, comprensive della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante *“misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”*.